REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Annamaria Casadonte	presidente
dott.ssa Stefania Calò	giudice rel.
dott.ssa Simona Boiardi	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto i ricorsi nella procedura n. 149/2026 proposti da BIO ECO GREEN PROJECT SRL (P.I. 08672690966), IDRAULICA EMILIANA SPA (P. IVA 04104800406) e KEROPETROL SPA (P. I.01187790199), diretti ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale **M.A. COSTRUZIONI DI MACRI' ANGELO** (C.F. MCRNGL99H04D037R e p. IVA 02831860354), con sede legale in Cadelbosco di Sopra (RE), Via Garibadi n. 36;

verificata la ritualità della notifica a mezzo pec in data 29/09/2026 dei ricorsi e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e dato atto che la ditta individuale non si è costituita in giudizio;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della debitrice;

rilevato che l'iniziativa del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale debba qualificarsi come un'azione di parte, sicché la sussistenza del credito in capo all'istante e, quindi, la qualità di creditore, costituisce una condizione della azione: nel caso di specie, Bio Eco Green Project s.r.l. è creditrice di euro 7.395,40 oltre interessi e spese di procedura in forza del decreto ingiuntivo n. 2094/2025, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., e del pedissequo atto di precetto (docc. 2 e 3); dunque, risulta offerta la prova della sussistenza di tale condizione dell'azione;

Firmato Da: ANNAMARIA CASADONTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4069f8443233afe766c192164c4e9543
Firmato Da: CALO' STEFANIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 5120cb

che per quanto si dirà in appresso, non è necessario verificare la sussistenza del credito anche in capo ad IDRAULICA EMILIANA SPA e KEROPETROL SPA;

premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49, comma 5, CCII; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;

rilevato, in questa prospettiva, che l'impresa individuale è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di impresa individuale e svolgendo attività commerciale (attività non specializzate di lavori edili (muratori); è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49, comma, 5 CCII: la parte ricorrente è creditrice della somma di euro 7.395,40 in forza del predetto decreto ingiuntivo n. 2094/2025; i debiti fiscali a carico dell'impresa individuale, iscritti a ruolo, ammontano ad euro 9.676,13; i debiti nei confronti dell'INPS affidati per il recupero all'Agente della riscossione ammontano ad euro 28.719,16;

ritenuto che la debitrice versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile, tra l'altro, dall'entità dei debiti emersi all'esito dell'istruttoria svolta e dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi (docc. 5, 6);

rilevato che la resistente non ha provato il possesso congiunto dei requisiti di esclusione previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, non essendo comparsa all'udienza fissata per la sua audizione;

ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per

Firmato Da: ANNAMARIA CASADONTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4069f8443233afe766c192164c4e9543
Firmato Da: CALO' STEFANIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 5120cb

l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;

p.q.m.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 ccii, così provvede:

I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della impresa individuale **M.A. COSTRUZIONI DI MACRI' ANGELO** (C.F. MCRNGL99H04D037R e p. IVA 02831860354), con sede legale in Cadelbosco di Sopra (RE), Via Garibadi n. 36;

II. nomina giudice delegato la dott. Stefania Calò;

III. nomina curatore l'avv. Stefano Angione;

IV. ordina al titolare dell'impresa individuale sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

V. stabilisce il giorno **23/03/2027** ore **9:45** (ufficio 2A.15, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disp. att. del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

Firmato Da: ANNAMARIA CASADONTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4069f8443233afe766c192164c4e9543
Firmato Da: CALO' STEFANIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 5120cb

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;

IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII;

X. autorizza il curatore ad acquisire tutta la documentazione contenuta nel presente fascicolo, disponendo che la cancelleria procedure concorsuali metta immediatamente tale documentazione a disposizione del curatore.

Così deciso in Reggio Emilia il 10/11/2026, nella camera di consiglio della prima sezione.

La presidente

Annamaria Casadonte

Il Giudice rel.

Stefania Calò

Firmato Da: ANNAMARIA CASADONTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4069f8443233afe766c192164c4e9543
Firmato Da: CALO' STEFANIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 5120cb